



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
Città metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 25 del 29/04/2024

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:00**, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza di Claudio Marian Il Sindaco.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Luigia Maria Forlin.

Intervengono i Signori:

Nr.	Cognome e Nome	P.	A.	Nr.	Cognome e Nome	P.	A.
1	MARIAN CLAUDIO	X		8	BORIN BRUNA	X	
2	CONCETTI ROSANA	X		9	FANTUZ FEDERICO	X	
3	SPADOTTO LORENZO	X		10	PAVAN MORRIS	X	
4	BUFFOLO STEFANO MARIA	X		11	ORMELLESE ANTONIO	X	
5	NARDESE ALESSANDRO	X		12	VIGNOTTO ALBAMARIA	X	
6	ZANUTTO SEBASTIANO	X		13	CAMPUS CARLO	X	
7	BINCOLETTO STELLA	X					

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 52, d.lgs. 446/1997, attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge;

Visto l'art. 149 TUEL;

Richiamato l'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147;

Richiamato, altresì il comma 738 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 31/07/2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 in data 19/12/2019 ed ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/06/2021 al fine di recepire le modifiche apportate al testo unico ambientale dal d.lgs. n. 116 del 2020 e nuovamente modificato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/04/2023 al fine di adeguarlo alle modifiche normative nel frattempo intervenute nonché in aderenza alla delibera del 18 gennaio 2022 n.15/2022 con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI - a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

Attesa la comunicazione pervenuta all'Ente in data 03/11/2023 e acquisita al protocollo comunale con il n. 17497/2023 a firma di Terra Viva, associazione liberi Produttori Agricoli sede territoriale di Venezia e AGRI confederazione agricola ed agroalimentare di Venezia a mezzo della quale è emersa la necessità di differenziare la Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta dalle utenze non domestiche del settore alberghiero e della ristorazione rispetto alle utenze non domestiche afferenti al settore agrituristico;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1162 del 19/02/2019 la quale, ha dichiarato illegittima la tendenza di assimilare, ai fini della Tari, gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti laddove ha ritenuto *"che sebbene l'attività agrituristica sia da classificarsi come utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non possono considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, ciò non deve condurre alla conclusione che si tratti di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l'attività agrituristica è da qualificarsi come agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile"*.

Rilevato che l'attività di agriturismo, trova puntuale disciplina nella Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 che ha abrogato e sostituito la precedente Legge n. 730/1985. Tale norma all'art. 2 comma 1, definisce i caratteri tipici della attività agrituristica come:

1. "attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali";

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari;

3. Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali,

secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Attesa la nota di approfondimento di Ifel del 06/05/2019 con la quale, sulla scorta della sopra citata sentenza e della normativa di riferimento consiglia di prevedere, una specifica riduzione da applicarsi agli agriturismi in ragione alla specificità dell'attività svolta.

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 comma 5-quinquies del DL 30/12/2021 n. 228, così come convertito nella L. n. 15 del 25/02/2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 683 della L. 27/12/2013 n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Ritenuto, pertanto, in aderenza al giudizio espresso dal Consiglio di Stato e riconosciuta la ragionevolezza di quanto espresso con propria comunicazione dalle associazioni di categoria Terra Viva, associazione liberi Produttori Agricoli sede territoriale di Venezia e AGRI confederazione agricola ed agroalimentare di Venezia, di procedere a modificare il Regolamento di competenza come di seguito meglio esplicitato:

1) all'art. 20 "Riduzioni tariffarie" inserire ex novo un comma e numerarlo con il n. 3 con il quale si riconoscono specifiche riduzioni per gli agriturismi possono usufruire di particolari riduzioni tariffarie:

3. Per le attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, si applica una riduzione nella misura del 30% della parte variabile e ciò al fine delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola (decentrata rispetto alla città), della capienza ricettiva e di somministrazione dei pasti, della qualità e puntualità del servizio di raccolta, della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché dell'eventuale carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, purché sussistano le seguenti condizioni:

- ***l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;***
- ***qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.***

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi entrambi dalla Responsabile di P.O. Economico-Finanziaria ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole del revisore unico dei conti (verbale n. 71 del 18/04/2024, allegato B al presente provvedimento);

visto il verbale della seduta della commissione consiliare bilancio del 23/04/2024;

Udita la relazione dell'Assessore Concetti che illustra l'argomento ed ascoltato l'intervento del Consigliere Pavan il quale anticipa il voto favorevole del proprio gruppo, come da registrazione agli atti;

Con votazione espressa in forma palese il cui esito è il seguente:

presenti: 11
favorevoli: 11
contrari:0
astenuti:0

DELIBERA

1. Di approvare, per tutte le motivazioni espresse, la modifica dell'articolo 20 **"Riduzioni tariffarie"**, del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come evidenziato in premessa.

2. Di modificare per tutto quanto riportato in premessa, il Regolamento Tari approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 31/07/2014, successivamente modificato giuste deliberazioni del Consiglio Comunale n. 55 in data 19/12/2019, n. 42 del 30/06/2021 e n. 25 del 18/04/2023.

3. Di approvare Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come risultante dal testo allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

4. Di demandare agli uffici competenti l'invio, nei termini di legge, la presente deliberazione al Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, nonché gli adempimenti relativi alle pubblicazioni prescritte.

Quindi, a seguito di separata votazione palese che dà i seguenti risultati:

- presenti n. 11
- favorevoli n. 11
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Claudio Marian

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Luigia Maria Forlin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva 10 giorni dopo la pubblicazione

- ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Luigia Maria Forlin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)